



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE “COSTITUZIONI DI UNIONI CIVILI”

Approvato con deliberazione Consiliare n. 56 del 21/11/2016

Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 23/11/2016

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 08/12/2016



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni del Codice Civile (dall'art. 106 all'art. 116) e dal vigente Regolamento di Stato Civile, nonché le "costituzioni di unioni civili" come regolate dalla Legge 76/2016, dal D.P.R. 144/2016 e s.m.i

Art. 2

Disposizioni generali

1. La celebrazione del matrimonio civile e le costituzioni di unioni civili sono attività istituzionali garantite quando vengono svolte nella Sala Consiliare del Municipio in Via Stazione, 20 durante l'orario di servizio in vigore in quel momento.
2. Fuori dai casi previsti dal precedente comma sono soggette al nulla osta dell'ufficio comunale competente.

Art. 3

Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e le "costituzioni di unioni civili" il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato e al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla carica consigliere comunale, purché appositamente delegati dal Sindaco e che abbiano espressamente accettato la delega.

Art. 4

Luoghi

1. Le celebrazioni dei matrimoni civili e le "costituzioni di unioni civili" possono essere effettuate, su istanza scritta, oltre che all'interno della Sala Consiliare e presso gli altri immobili di proprietà comunale individuati dalla Giunta comunale, anche presso edifici di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico di proprietà e/o nella disponibilità di soggetti privati, da individuarsi con apposito atto della Giunta Comunale ove a seguito di manifestazione di interesse sussistano i requisiti di legge, mediante l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile presso i predetti locali, che dovranno essere posti nella disponibilità giuridica del Comune a titolo di comodato gratuito di durata almeno triennale.



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

Art. 5 **Orario**

Le celebrazioni dei matrimoni civili e le "costituzioni di unioni civili" sono effettuati i, in via ordinaria, presso gli immobili di proprietà comunale all'interno dell'orario di servizio del personale dell'Ufficio di Stato Civile. Al di fuori di tale orario e per tutti i luoghi, qualora vi sia la possibilità, l'evento potrà avvenire, su domanda degli interessati, previo pagamento delle relative tariffe.

1. Gli eventi non sono comunque consentiti durante le seguenti feste: 1 e 6 gennaio, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo), il 12 e 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre l'8, il 25 e il 26 dicembre.

Art. 6 **Tariffe**

1. Per la celebrazione dei matrimoni e l'effettuazione delle "costituzioni di unioni civili" presso i luoghi individuati ai sensi dell'articolo 4 è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilite da deliberazione dalla Giunta Comunale.
2. Per i soli luoghi di proprietà comunale è previsto, da parte dei richiedenti, il versamento di una cauzione, il cui importo sarà trattenuto dall'Ente in caso di violazioni al presente regolamento.
3. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate, di norma, annualmente dalla Giunta Comunale e sono pubblicate sul sito internet comunale.

Art. 7 **Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e delle "costituzioni di unioni civili" è l'Ufficio di Stato Civile.
2. Per i matrimoni civili e le "costituzioni di unioni civili" dovrà essere inoltrata al Sindaco richiesta formale almeno 30 giorni prima della data del matrimonio da parte di uno degli interessati.
3. Il Sindaco entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, accorderà l'autorizzazione.
4. Nei casi in cui sia previsto il pagamento di una tariffa, i richiedenti dovranno presentare la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento presso la Tesoreria Comunale. Il mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti, esonerando il Comune dal procedere.



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

Art. 8 **Allestimento dei luoghi**

1. Per i matrimoni civili e le "costituzioni di unioni civili" che si effettueranno presso gli immobili di proprietà comunale, i richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala, previo accordo con l'Ufficio di Stato Civile, con ulteriori arredi ed addobbi che, subito dopo l'evento, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. Tali addobbi non dovranno, in alcun modo, danneggiare gli arredi esistenti e/o la sala comunale.
2. La sala comunale, così come gli ambienti esterni, dovranno essere quindi restituiti nelle condizioni originarie. Non è possibile il lancio di riso, petali ecc. anche negli ambienti esterni.
3. Non è possibile utilizzare ulteriormente la sala, gli ambienti attigui e le aree esterne al termine dell'evento per rinfreschi o altro.
4. Per i matrimoni civili le "costituzioni di unioni civili" da celebrare presso le altre strutture concesse al Comune tutte le condizioni inerenti l'allestimento dei luoghi, il loro utilizzo e la restituzione dovranno essere stabilite fra il richiedente e il proprietario della struttura..
5. Il Comune di Olgiate Molgora, in ogni caso, si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 9 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore, previa pubblicazione per quindici giorni decorrenti dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Art. 10 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.